



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 100/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO

Presidente relatore

dott.ssa Rossana DE CORATO

Consigliere

dott. Andrea COSTA

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37776 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale, nei confronti di GRECO Marco, (c.f. GRCMRC88A18A662D), nato a Bari il 18/01/1988 e residente a Bari-Carbonara (BA) alla via Monte San Michele, n. 10.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa.

Udito all'udienza del 26 marzo 2025 - relatore il Presidente Pasquale Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero in persona del S.P.G. Daniele Gianni; non comparso il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 9 dicembre 2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Greco Marco, già titolare della ricevitoria del lotto n. BA0576 ubicata in Bari, per sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 36.201,30, cagionato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (anche ADM), in conseguenza del

	mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto incassati nell'arco di	
	due settimane contabili, al netto della polizza fideiussoria già introitata.	
	Riferisce il requirente che l'odierno convenuto, in virtù del rapporto	
	concessorio regolato da atto del 30.5.2019, era tenuto a versare	
	settimanalmente i proventi del lotto con le modalità indicate nell'atto	
	concessorio.	
	L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava il mancato versamento dei	
	proventi relativi alle due settimane intercorse fra il 27 settembre 2023 ed il 10	
	ottobre 2023, per un totale pari ad € 43.699,30.	
	Attesa la mancata regolarizzazione nei termini richiesti l'ADM revocava la	
	concessione della ricevitoria lotto nr. BA 0576/BA0580 e la coesistente	
	concessione di rivendita ordinaria nr. 74 di generi di monopolio intestati al	
	Sig. Greco Marco, procedeva alla disdetta del contratto nr. 176/BA del	
	30.05.2019 per la concessione della citata ricevitoria Lotto, disponeva il	
	contestuale incameramento del deposito cauzionale e notificava al Greco	
	l'intimazione di pagamento dell'importo da costui non riversato.	
	La Procura regionale, considerato il danno erariale scaturito dal mancato	
	riversamento delle somme incassate, ha invitato il Greco, ai sensi dell'art. 67	
	del codice di giustizia contabile, a formulare deduzioni in merito; costui non	
	ha inteso fornire alcun elemento giustificativo.	
	Nelle more l'ADM ha comunicato al requirente contabile di aver escusso la	
	polizza fideiussoria n. 209R3942 del 01/01/2023, pari all'importo di euro	
	7.498,00.	
	Successivamente la Procura ha depositato l'atto di citazione in giudizio	
	dell'odierno convenuto formulando la richiesta risarcitoria sopra riportata.	

	Nel merito, dopo aver ripercorso il quadro normativo e regolamentare	
	disciplinante la specifica materia del gioco del lotto ed i correlati obblighi in	
	capo al ricevitore concessionario, ne ha rimarcato, alla luce del quadro	
	giurisprudenziale, la sua qualifica di agente contabile, evidenziando, quindi,	
	la relativa responsabilità contabile derivante dal mancato riversamento delle	
	somme predette che non richiede alcuna prova volta ad accertare la condotta	
	dell'inadempiente.	
	Dopo aver sostenuto la dolosità della condotta tenuta dal Greco, ha concluso	
	quantificando il danno erariale nella differenza fra la somma non versata e la	
	quota della polizza fideiussoria imputata al parziale ristoro del pregiudizio	
	subito, pari ad € 36.201,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.	
	Il convenuto non si è costituito.	
	Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025 il rappresentante della Procura	
	regionale ha insistito per l'accoglimento della domanda.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato riservato per la decisione.	
	DIRITTO	
	Preliminarmente, va dato atto che la notifica della citazione e del decreto	
	presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione della causa si è	
	perfezionata correttamente in quanto l'ufficiale giudiziario si è recato	
	all'indirizzo di residenza (confermato dal certificato rilasciato dal Comune di	
	Bari) e in assenza del destinatario o di altri soggetti ha attestato di aver svolto	
	gli adempimenti previsti ex art.140 c.p.c. compreso l'invio, a mezzo	
	raccomandata, della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) dell'atto	
	nella casa comunale; raccomandata ritornata al mittente per compiuta	
	giacenza come provato dal relativo avviso di ricevimento.	
	3	

	Non essendosi il convenuto costituito in giudizio, ne va dichiarata la	
	contumacia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.	
	Nel merito, la domanda attrice è fondata.	
	Infatti la normativa richiamata dal requirente (d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990	
	e s.m.i.) individua espressamente gli obblighi dei soggetti titolari di ricevitoria	
	del gioco del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione	
	dei Monopoli di Stato, derivandone, quindi, la natura di agente contabile, in	
	conseguenza della quale l'omesso versamento all'Erario delle somme dovute	
	configura una specifica responsabilità soggetta alla giurisdizione di questo	
	Giudice, come d'altronde ormai sancito dalla consolidata giurisprudenza	
	contabile (<i>ex multis</i> , Sez. Giurisdiz. Lombardia, 29 maggio 2023, n.98)	
	Nel caso di specie appare ampiamente provato il mancato versamento delle	
	somme oggetto di contestazione all'Erario in assenza di alcuna giustificazione	
	idonea a dimostrare, in base al principio di inversione dell'onere probatorio	
	che regola le ipotesi di responsabilità strettamente contabile ex art 194 del r.d.	
	23 maggio 1924 n. 827, che l'inadempimento dell'obbligazione incombente	
	sul convenuto (nella fattispecie, l'omesso versamento) non gli è imputabile,	
	per insussistenza del nesso causale (sopravvenienza di caso fortuito o forza	
	maggiore) o dell'elemento psicologico (i fatti impeditivi non debbono essere	
	stati voluti dall'agente contabile e neppure concausati da sue condotte	
	gravemente colpose).	
	Sotto il profilo psicologico il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione	
	attore, che il ricevitore abbia agito con dolo, emergendo la consapevole	
	violazione delle disposizioni normative e regolamentari, nonché la totale	
	noncuranza delle richieste formulate dall'amministrazione danneggiata.	
	4	

	Il mancato ristoro delle pretese erariali legittima l'azione della Procura	
	erariale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di secondo grado di	
	questa Corte, non esiste un principio generale ed assoluto, ostativo alla	
	duplicazione dei titoli esecutivi (cfr. Sez. II Giurisdiz. Centr, 13 aprile 2022,	
	n.153)	
	Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato al pagamento della	
	somma richiesta dalla Procura, debitamente rivalutata a partire dalla scadenza	
	del termine per il riversamento fino alla data della presente decisione; sulla	
	somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi da tale	
	ultima data fino al soddisfo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente	
	pronunciando in merito al giudizio n. 37776, condanna Greco Marco al	
	pagamento, in favore dell'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli -	
	Ufficio dei Monopoli per la Puglia, Molise e Basilicata, della somma di €	
	36.201,30 (trentaseimiladuecentouno/30), oltre alla rivalutazione monetaria	
	ed interessi legali come indicato in motivazione.	
	Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, come	
	liquidate dalla Segreteria con nota in calce.	
	Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 26 marzo 2025.	
	Il Presidente relatore	
	Pasquale Daddabbo	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 108.96.	
	Depositata in segreteria il 17/4/2025	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	
	5	